Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Sabato, 30 giugno 1928 - Anno VI** — **Numero 151**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1775.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 1322.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110, che dà esecuzione all'Accordo italo-austriaco del 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi ed al Protocollo finale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, numero 1110, che dà esecuzione all'Accordo tra l'Italia e l'Austria, firmato in Roma il 23 febbraio 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, nonchè ai tre Protocolli relativi ed al Protocollo finale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria;

allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principe-

sca del Tirolo, ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria;

prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di S. Germano che vi possano avere attinenza;

hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari i signori:

S. M. il Re d'Italia,

il cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri d'Italia;

il Presidente federale della Repubblica d'Austria,

il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Diritti ed interessi delle Provincie.

Art. 1.

La Repubblica d'Austria riconosce come passati in libera proprietà del Regno d'Italia, a decorrere dal 3 novembre 1918, tutti gli immobili siti nell'attuale territorio italiano ed iscritti a nome della Contea principesca del Tirolo, e cioè i beni indicati nell'allegato *A*, con le ipoteche e gli oneri reali che gravano sui medesimi.

Il Paese federale del Tirolo resta unico proprietario degli immobili per natura e per destinazione siti su territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi.

Le Alte Parti contraenti restano egualmente proprietarie delle cose mobili attualmente esistenti nei rispettivi territori e già appartenenti alla Contea principesca del Tirolo.

Art. 2.

Il Paese federale del Tirolo:

a) trasferisce in proprietà del Regno d'Italia titoli appartenenti all'ex Contea principesca del Tirolo per il valore nominale di 7,609,500 corone, nella specie e quantità a determinarsi di comune accordo fra i due Governi interessati;

b) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti, che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del Paese federale del Tirolo, verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. della Contea principesca del Tirolo, siti nel territorio italiano, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati;

c) rinuncia in particolare in favore dell'Italia ai crediti ad esso spettanti in virtù degli articoli 1 e 4 della Convenzione 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali per pagamenti fatti, fino alla firma del presente Accordo, di pensioni dovute a maestri comunali residenti ora in Austria, senza pregiudizio, per l'avvenire, della Convenzione stessa;

d) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'art. 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 indicata nel precedente comma, per il caso, che sussiste, di un aggravio del Paese federale del Tirolo in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale;

e) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia di Trento e degenti nel Manicomio di Hall, fino al 1° marzo 1925.

Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922 relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Art. 3.

Il Paese federale del Tirolo assume il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex Contea principesca del Tirolo, con le eccezioni di cui in seguito.

Salvo le norme dell'art. 2, esso assume cioè l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, n. 2641, per il territorio dell'ex Contea principesca del Tirolo, sia per la parte attribuita all'Italia sia per la parte attribuita al Paese federale del Tirolo, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.

Il pagamento sarà fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex Contea principesca del Tirolo, che non sarà responsabile di tali debiti nè verso i creditori, nè verso il Paese federale del Tirolo; questo farà i relativi versamenti nella valuta austriaca al ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.

Restano esclusi dall'assunzione:

1° i debiti gravanti gli immobili siti in Italia, e garantiti da ipoteca su detti beni immobili; i quali debiti saranno pagati dal Regno d'Italia a sgravio del Paese federale del Tirolo;

2° i debiti corrispondenti alle obbligazioni del prestito 4 per cento dell'ex Contea principesca del Tirolo degli anni 1895 e 1904-1906, esistenti al 3 novembre 1918 su territorio italiano e depositate presso la Cassa provinciale di risparmio di Trento, a seguito del censimento effettuato nell'agosto dell'anno 1923 da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento. Queste obbligazioni saranno pagate dalla provincia di Trento con pieno scarico del Paese federale del Tirolo e secondo le norme che saranno stabilite dal Governo italiano.

Art. 4.

Le garanzie assunte dalla Contea principesca del Tirolo per il Sanatorio di Palmschoss presso Bressanone, per il Fondo pellagra e per lo Smercio del vino (Wüst) di Bolzano, ove sussistano ancora i debiti per cui furono contratte, saranno assunte dal Regno d'Italia.

Le altre eventuali garanzie assunte dalla stessa Contea resteranno a carico del Paese federale del Tirolo.

TITOLO II.

Fondi provinciali.

Art. 5.

Il Regno d'Italia dichiara di rinunciare in favore del Paese federale del Tirolo ad ogni suo diritto e titolo sui fondi provinciali o in amministrazione dell'ex Contea prin-

cipesca del Tirolo, esclusi quelli indicati nell'allegato B, che saranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, in piena disponibilità del Regno d'Italia e sui quali il Paese federale del Tirolo rinuncia ad ogni suo diritto e titolo.

TITOLO III.

Consiglio provinciale agrario.

Art. 6.

Il Paese federale del Tirolo riconosce come passata in libera proprietà del Regno d'Italia, a decorrere dal 3 novembre 1918, la Malga di Vipiteno (Abraham Rinneralpe).

Il Paese federale del Tirolo, per il Consiglio provinciale di agricoltura (Sezione I), resta proprietario di tutti gli altri stabili iscritti nel libro fondiario al nome del Consiglio provinciale agrario (Sezione I) dell'ex Contea principesca del Tirolo.

Il Paese federale del Tirolo, per il Consiglio provinciale di agricoltura (Sezione I), pagherà al Governo italiano per il Consiglio agrario provinciale di Trento la somma di lire italiane centomila, entro un mese dalla entrata in vigore del presente accordo e non prima del 31 gennaio 1926.

TITOLO IV.

Diritti ed interessi dei Comuni.

Art. 7.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni di Senales (Schnals), Gries, Brennero (Brenner), Vizze (Pfitsch), Predoi (Prettau), Riva di Tures (Rain), Anterselva (Antholz).

Art. 8.

I Comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprietà, che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini, attualmente sono siti nel territorio dell'altra Parte. Ciò vale anche pel caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del Comune.

Art. 9.

Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sarà corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo peraltro ogni compenso per il lucro cessante.

TITOLO V.

Diritti di legnatico, di pascolo ed altri.

Art. 10.

Restano inalterate le servitù boschive e di pascolo, nonchè tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del Comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del Comune.

Egualmente restano inalterati nei Comuni divisi dal nuovo confine i diritti di partecipazione agli utili dei beni comunali, che vigevano fino al 28 luglio 1914, in base a valida consuetudine, a favore di possedimenti rurali situati in una delle due parti del Comune.

I mutamenti di circoscrizione amministrativa, da qualsiasi causa dipendano, dei territori comunali divisi dal nuovo confine politico, non influiranno sulla conservazione dei diritti indicati nel precedente alinea.

Art. 11.

Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.

Art. 12.

I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati nè diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.

TITOLO VI.

Norme generali.

Art. 13.

Gli atti necessari all'esecuzione del presente accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Art. 14.

Nel caso che sorgesse una controversia su una questione regolata dal presente Accordo, comprese le questioni di cui agli articoli 8 a 12, se la divergenza non può essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, la controversia sarà risoluta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non cadessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro può fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali sono obbligate a dar corso al più presto possibile alle commissioni rogatorie di quest'arbitro.

Ciascuno degli Stati interessati avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 15.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 23 febbraio 1925 in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

ALLEGATO A.

Beni che passano in proprietà del Regno d'Italia.

1. Manicomio provinciale in Pergine.
2. Istituto provinciale agrario di S. Michele all'Adige.
3. Istituto educativo provinciale di S. Ilario presso Rovereto.
4. Istituto educativo provinciale di Stadio (Stadlhof).
5. Casa doganale in Borghetto.
6. Casa doganale in Mama d'Avio.
7. Casa doganale in Montecroce.
8. Casa doganale in Tezze.
9. Prati e boschi in Pregasina.
10. Bosco in Kastelbell (proprietà del Fondo forestale giudiziario di Silandro).

N. B. Il Paese federale del Tirolo dichiara di non aver alcuna pretesa su immobili espropriati dall'ex autorità militare austro-ungarica a proprietari dei comuni di Vadena (Pfatten), Egna (Neumarkt), Ora (Auer).

ALLEGATO B.

Fondi provinciali che passano al Regno d'Italia.

1. Fondo scolastico territoriale di Bressanone.
2. Fondo scolastico territoriale di Trento.
3. Fondo controllo legname di Bressanone.
4. Fondo forestale giudiziario di Brunico.
5. Fondo forestale giudiziario di Bolzano.
6. Fondo forestale giudiziario di Merano.
7. Fondo manutenzione opere idrauliche per i circondari di Bressanone e di Trento.
8. Fondo pompieri per il Tirolo italiano.
9. Fondo sovvenzioni pompieri per il Tirolo italiano.

N. B. I fondi ai numeri 3, 4, 5, 6 sono menzionati solamente per memoria, essendo già compresi nel Fondo provinciale generale.

PROTOCOLLO FINALE.

Art. 1.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria si riservano di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Ducato di Carinzia, ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti si riservano egualmente di regolare in via amichevole ogni questione attinente ai diritti di caccia nelle nuove zone del confine risultante dal Trattato di San Germano.

Roma, 23 febbraio 1925.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Protocollo.

Il Governo italiano ed il Governo federale d'Austria, riconoscendo l'opportunità di sciogliere la comproprietà dei diciotto comuni dell'ex distretto giudiziario di Sillian sul castello di Heimfels presso Panzendorf, sul fabbricato ad uso magazzini nel paese di Sillian e sul capitale di quattromila fiorini investito in credito, convengono:

1° Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria faranno eseguire, entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo di pari data per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, una stima dei due immobili suindicati da un perito scelto di comune accordo fra le Alte Parti contraenti.

2° Sul prezzo di stima, risultante dall'accennata perizia, sarà corrisposto ai cinque comuni italiani di Sesto (Sexten), Prato alla Drava (Winbach), Versciaco (Vierschach), Monte San Candido (Innichberg) e Valle San Silvestro (Wahlen) i cinque diciottesimi del relativo valore in lire italiane, entro due mesi dalla data della perizia.

3° Il Comitato che attualmente amministra la comproprietà suaccennata, farà la resa dei conti dell'amministrazione della medesima, compreso il credito costituente l'anzidetto capitale comune di 4000 fiorini, fino al giorno dello scioglimento della comproprietà, che resta convenuto alla data della resa dei conti. Il residuo netto risultante da questa gestione sarà parimenti ripartito fra i diciotto comuni nella medesima proporzione.

4° Effettuato che sia il pagamento, gli stabili suindicati passano in comproprietà dei tredici comuni tirolesi, al nome dei quali si farà l'analoga iscrizione nel libro fondiario; questo trasporto della proprietà sarà fatto a norma dell'articolo 13 dell'Accordo suddetto.

Fatto a Roma, il 23 febbraio 1925 in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Protocollo.

Il Governo italiano ed il Governo federale d'Austria, in relazione all'art. 3 dell'Accordo di pari data per regolare

amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo, convengono che, salva ed impregiudicata ogni questione di merito, non rientra nella norma suddetta il debito che potesse eventualmente risultare a carico della Provincia di Trento e del Paese federale del Tirolo, in dipendenza delle cause in corso dinanzi alle autorità giudiziarie di Trento, ad istanza dei proprietari degli immobili già espropriati dall'ex autorità militare austro-ungarica nei comuni di Vadena (Pfatten), Egna (Neumarkt) ed Ora (Auer).

Fatto a Roma, il 23 febbraio 1925, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno dei Governi firmatari.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Protocollo per l'applicazione dell'art. 2 lettera a) dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Contea principesca del Tirolo.

In esecuzione dell'art. 2 lett. *a*) dell'Accordo in data odierna, di cui sopra è cenno, il Paese federale del Tirolo si obbliga a trasmettere in proprietà del Regno d'Italia i seguenti titoli, nella specie e quantità di seguito indicate, quali figurano nel conto consuntivo del Fondo provinciale generale dell'anno 1918:

1. *Debito comune austro ungarico:*

Notenrente (Rendita in carta) . . .	Cor.	3,949.700	
Silberrente (Rendita in argento) . . .	»	283.100	

2. *Priorità ferroviarie:*

Ferdinandsnordbahn (Ferrovia del Nord Ferdinando) . . .	Cor.	20.000	
Rudolfbahn (Ferrovia Rudolfina) .	»	17.200	
Dux-Bodenbacher Eisenbahn (Ferrovia di Dux-Bodenbach) . .	»	43.200	
Südbahn lit. *B* (Ferrovia Meridionale lett. *B*)	»	2.400	
			82.800

3. *Altri valori pubblici:*

Kommunalschuldscheine der böhm Landesbank (Obbligazioni comunali della Banca provinciale boema)	Cor.	306.400
Bankschuldverschreibungen der Zentralbank der deutschen Sparkassen (Obbligazioni della Banca Centrale delle Casse di Risparmio tedesche)	»	54.400
Obligationen des k. k. priv. Kreditinstitutes für Verkehrsunternehmungen u. öffentliche Arbeiten (Obbligazioni dell'i. r. priv. Istituto di Credito per Imprese di Comunicazione e Lavori Pubblici) .	»	147.600
Kommunalobligationen der mähr. Landeskulturbank (Obbligazioni comunali della Banca provinciale agraria morava) . .	»	29.000
Niederösterreichische Landeskommunalschuldscheine (Obbligazioni comunali della Provincia dell'Austria Inferiore) .	L.	325.400
Pfandbriefe der ob. öst. Landes-Hypothekenanstalt (Lettere di pegno dell'Istituto provinciale ipotecario dell'Austria Superiore).	»	182.000
Pfandbriefe der k. k. priv. öst. Hypothekenbank (Lettere di pegno dell'i. r. priv. Banca ipotecaria austriaca) . . .	»	6.600
Aktien der öst. ung. Bank (Azioni della Banca austro-ungarica)	»	144.200
Pfandbriefe der mährischen Hypothekenbank (Lettere di pegno della Banca ipotecaria morava)	»	38.400
Pfandbriefe der österr. Bodenkreditanstalt (Lettere di pegno dell'Istituto di credito fondiario austriaco)	»	2.000
Pfandbriefe der tir. Landes-Hypothekenanstalt (Lettere di pegno dell'Istituto ipotecario provinciale tirolese)	»	442.900

4. *Azioni di fondazione delle ferrovie locali di:*

Bolzano - Caldaro	Cor.	100.000	
Brunico - Sand	»	200.000	
Dermulo - Mendola	»	200.000	
del Renon	»	115.000	
Trento - Malè	»	200.000	
della Valsugana	»	400.000	
della Val Venosta	»	100.000	
Totale	Cor.		1,615.000
			» 7,609.500

1. — I titoli di cui al n. 1 saranno rimessi senza stampigliatura austriaca.

2. — Dei titoli i quali siano stati sorteggiati od altrimenti rimborsati, il Paese federale del Tirolo si obbliga a consegnare in contanti l'importo da esso incassato.

Fatto a Roma, il 23 febbraio 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1776.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1343.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto legge 27 ottobre 1927 (V), n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927 (V), n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 163. — SIROVICH.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 1.

Per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, si osservano le disposizioni del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, in quanto le disposizioni stesse siano applicabili e non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono riscossi cumulativamente, con un'unica marca, insieme a quelli per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia e per la disoccupazione.

Nei casi in cui per i contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia siano stabiliti modi speciali di determinazione e di riscossione, questi valgono anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, e la riscossione si effettua cumulativamente.

Art. 3.

Per le categorie di assicurati contro la tubercolosi, per le quali vigono speciali regolamenti di previdenza, per quanto concerne il loro trattamento nei casi di invalidità e di vecchiaia, e per gli inscritti alle Casse speciali, autorizzate ai termini del titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, numero 1422, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono fatti con le modalità stabilite dal Comitato speciale, di cui all'art. 10 del decreto-legge.

Qualora gli assicurati predetti siano soggetti anche all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si applicano le modalità stabilite per le riscossioni relative a tale assicurazione.

Art. 4.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti, secondo l'art. 3 del decreto-legge, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa, per quest'ultima parte, sulle mercedi corrisposte, sono prelevati sulle somme versate alla Cassa Nazionale, in esecuzione dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Art. 5.

Per le persone della gente di mare inscritte alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, la classe di retribuzione è stabilita in base alle tabelle di competenze medie in vigore per detta Cassa.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono commisurati alla durata della navigazione risultante dai ruoli di equipaggio e sono accertati e riscossi con i sistemi, mezzi e privilegi in vigore per i contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e disoccupazione degli inscritti marittimi.

Nei casi previsti dall'art. 537 del Codice di commercio, è dovuto alla Cassa Nazionale, da chi vi sia obbligato, il rimborso delle spese da essa sostenute per le cure stabilite dal decreto-legge, per non più di quattro mesi dal giorno dello sbarco, nonchè per l'eventuale rimpatrio, quando lo sbarco avvenga in porto straniero.

In tal caso non è dovuta l'indennità giornaliera di cui all'art. 5 del decreto-legge.

Art. 6.

Per i giornalieri di campagna i contributi sono fissati nella seguente misura:

contributo giornaliero	L.	0.10
» settimanale	»	0.50
» quindicinale	»	1 —

Per la loro riscossione si applica l'ultimo comma dell'articolo 29 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 7.

La Cassa Nazionale è autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative, nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria, per i casi e con le modalità e cautele da determinarsi dal Comitato speciale e da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

La Cassa Nazionale, per l'esecuzione dei cómpiti di cui all'art. 8 del decreto-legge, richiede il parere dei Consorzi provinciali antitubercolari interessati, sulla scelta delle località nelle quali intende costruire gli istituti di cura di cui all'art. 2, lett. *a*), del decreto-legge medesimo, e sulle caratteristiche tecniche degli istituti predetti.

I Consorzi debbono esprimere il loro parere e restituire gli atti, nel termine di un mese dal ricevimento della richiesta, senza di che si riterrà che essi nulla abbiano da osservare.

I progetti tecnici per la costruzione e l'arredamento degli istituti, unitamente ai pareri di cui al precedente comma ed all'estratto del verbale di approvazione del Comitato speciale, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 8 e 10 (secondo comma) del decreto-legge.

Il Ministero dell'interno può dichiarare di pubblica utilità l'occupazione delle aree destinate alla costruzione degli istituti di cura predetti.

Al Ministero dell'interno devono essere presentati i verbali di collaudo, in base ai quali, previ gli accertamenti del caso, esso emette l'ordinanza che autorizza l'apertura dell'istituto di cura.

Quando la Cassa Nazionale intenda organizzare gli istituti postsanatoriali (convalescenziari) a tipo agricolo e industriale e avviare al lavoro i ricoverati che ne posseggono i requisiti, i relativi progetti tecnici e i programmi di esercizio devono essere approvati, oltre che dal Ministero dell'interno, anche dal Ministero dell'economia nazionale. Per quanto concerne la vigilanza sugli istituti predetti si applicano le norme di cui al titolo IV del regolamento di igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, tenuta presente la speciale condizione dei lavoratori.

Art. 9.

La Cassa Nazionale deve interpellare i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, quando ritenga di valersi di uno degli istituti previsti dall'art. 2 del decreto-legge; oppure quando intenda affidare la gestione degli istituti, di cui all'art. 2, lett. *a*), del medesimo decreto-legge, ad istituzioni che diano affidamento di buona amministrazione.

Il Consorzio provinciale antitubercolare deve, nel termine massimo di un mese dalla ricevuta comunicazione, trasmettere il proprio parere alla Cassa Nazionale; in mancanza si riterrà che esso nulla abbia da osservare.

Art. 10.

Le convenzioni previste dagli articoli 7, lettera *a*), e 9 del decreto-legge dovranno determinare i modi di esercizio, da parte della Cassa Nazionale, delle ispezioni e, in genere, del controllo per quanto riguarda il trattamento dei ricoverati, nonchè i casi ed i modi di pronunzia di risoluzione delle convenzioni medesime.

Art. 11.

La domanda per il ricovero in uno dei luoghi di cura previsti dal decreto legge deve essere presentata direttamente, od inviata in piego postale raccomandato, alla Cassa Nazionale, a cura dell'assicurato, anche se riguardi persona di sua famiglia, o, in rappresentanza dell'assicurato, a cura del podestà o di enti assistenziali.

Quando la domanda sia presentata al Consorzio provinciale antitubercolare o ad altra autorità, gli atti devono essere subito trasmessi alla Cassa Nazionale.

Art. 12.

L'accertamento diagnostico è fatto presso gli istituti ospedalieri della Cassa Nazionale, presso quelli con i quali la Cassa abbia stabilito speciali accordi, presso i dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e presso gli altri organi che siano indicati dal Comitato speciale.

Qualora nel Comune di residenza dell'assicurato, o in altro più vicino in confronto del Comune in cui è situato l'istituto ospedaliero della Cassa Nazionale, esista un dispensario dipendente dal Consorzio provinciale antitubercolare, l'accertamento diagnostico ha luogo presso detto dispensario, col concorso di un medico di fiducia della Cassa Nazionale.

Se le condizioni del malato non consentono il di lui allontanamento dal luogo di residenza, l'accertamento diagnostico, in mancanza degli istituti di cui ai precedenti commi, è fatto per mezzo del dispensario mobile del Consorzio provinciale antitubercolare, con il concorso di un medico di fiducia della Cassa Nazionale.

Art. 13.

Effettuati gli accertamenti diagnostici, le domande, con tutti i relativi documenti sanitari, devono essere subito trasmesse dalla Cassa Nazionale al Consorzio provinciale antitubercolare competente, insieme con la determinazione presa in merito all'ammissione od al rifiuto di ricovero.

Il Consorzio deve restituire gli atti, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Cassa Nazionale, muniti del proprio parere.

La Cassa Nazionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti del Consorzio, se la decisione è favorevole al ricovero ne dà avviso per lettera raccomandata all'assicurato, indicando il giorno ed il luogo in cui la persona da ricoverare deve presentarsi per essere ammessa al ricovero.

Quando invece la Cassa Nazionale decida per il rifiuto di ricovero, il relativo avviso deve essere comunicato all'assicurato ed al Consorzio, nello stesso termine di dieci giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14.

La cura a domicilio, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 7 del decreto-legge, è disposta dalla Cassa Nazionale, ed in sostituzione del ricovero, soltanto in mancanza di posti in uno degli istituti previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 e dalla lettera *a*) dell'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Per la cura a domicilio si osservano, in quanto applicabili, le norme per il ricovero e la cura negli istituti di cui agli articoli precedenti.

In pendenza della procedura di cui al precedente articolo, e sempre quando l'accertamento diagnostico abbia dato esito positivo, la Cassa Nazionale può disporre, in via provvisoria, la cura a domicilio, nei casi in cui ritenga ciò necessario per le condizioni del malato.

Art. 15.

La cura a domicilio deve cessare appena si manifesti la possibilità di far luogo al ricovero in uno degli istituti previsti dall'articolo precedente, secondo le istruzioni impartite dalla Cassa Nazionale, di concerto con il Consorzio provinciale antitubercolare competente, tenendo conto delle condizioni sanitarie degli assistiti e dell'anzianità delle domande di ricovero.

Art. 16.

La cura a domicilio comprende le prestazioni mediche, i medicinali e l'assistenza integrativa reputata più conveniente all'indole della malattia ed alle condizioni familiari dell'assicurato, con le modalità stabilite dal Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto-legge.

In nessun caso la spesa complessiva per la cura a domicilio potrà superare quella corrispondente per un uguale periodo di degenza ospedaliera o sanatoriale, in base alle tariffe stabilite dal Comitato speciale predetto.

Art. 17.

La cura a domicilio si svolge sotto il controllo della Cassa Nazionale e dei Consorzi provinciali antitubercolari competenti per territorio, i quali ultimi esercitano la loro vigilanza direttamente o per il tramite dei dispensari antitubercolari.

Tanto la Cassa Nazionale quanto i Consorzi si avvarranno per questa funzione di assistenti sanitarie visitatrici abilitate ai sensi di legge.

Art. 18.

All'assistenza sanitaria domiciliare si provvede in ciascuna Provincia a mezzo di medici compresi in apposito elenco, compilato da una Commissione composta dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da un suo delegato, dal medico fiduciario della Cassa Nazionale e dal segretario provinciale del Sindacato fascista medico.

L'elenco dei medici abilitati all'assistenza domiciliare deve essere affisso, per quindici giorni successivi, nell'albo della Prefettura ed in quello dei singoli Comuni della provincia.

Ogni controversia relativa alla compilazione dell'elenco predetto è decisa in prima istanza dal prefetto, ed in seconda istanza dal Ministero dell'interno, in base a ricorso delle parti interessate, da prodursi all'autorità competente, rispettivamente entro cinque giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco ed entro quindici dalla data di comunicazione della decisione di prima istanza.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie devono essere sottoposte, previo parere del Sindacato nazionale fascista medici, all'approvazione degli organi predetti.

Art. 19.

Nei casi nei quali la cura a domicilio possa essere sostituita o integrata da un trattamento ambulatorio, gli assistiti possono essere dalla Cassa Nazionale avviati ad un dispensario dipendente dal Consorzio provinciale antitubercolare.

Il Consorzio terrà di tali cure registrazioni a parte, e trasmetterà, alla fine di ciascun mese, alla Cassa Nazionale, un elenco nominativo con le essenziali notizie sull'inizio e sull'indole delle prestazioni, sulla dimissione e sull'esito.

Dette prestazioni dànno diritto a compenso, a favore del Consorzio, secondo apposita tariffa, deliberata dal Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto-legge e approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

Il ricorso al Comitato speciale contro il rifiuto di ricovero o di cura, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, dev'essere proposto dall'assicurato nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 13 del presente regolamento.

Il diritto di ricorso, nel termine di un mese dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, spetta anche al Consorzio provinciale antitubercolare.

Il ricorso, accompagnato da tutti i documenti atti a sostenerne le ragioni, deve essere trasmesso alla Cassa Nazionale.

La decisione del Comitato speciale deve essere comunicata all'assicurato ed al Consorzio provinciale antitubercolare.

Contro le decisioni del Comitato speciale, e soltanto dopo esaurito il ricorso predetto, l'assicurato può iniziare la procedura di cui all'art. 12 del decreto-legge.

Art. 21.

La Cassa Nazionale trasmetterà mensilmente al Consorzio provinciale antitubercolare interessato l'elenco delle persone ricoverate o curate a domicilio.

Il Consorzio provinciale antitubercolare, oltre alle misure adottate dalla Cassa Nazionale, dispone, nei confronti delle suddette persone e delle loro famiglie, le misure di vigilanza e di profilassi che riterrà necessarie.

Art. 22.

La Cassa Nazionale deve dare avviso ai Consorzi provinciali antitubercolari delle dimissioni dagli istituiti di cura e della cessazione delle cure a domicilio per l'adozione, da parte dei Consorzi medesimi, degli ulteriori eventuali provvedimenti di loro competenza.

Art. 23.

Nelle Provincie nelle quali è obbligatoria l'assicurazione contro le malattie, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, la cura a domicilio è esercitata dalle Casse di malattia, nei confronti dei propri assicurati e delle persone di loro famiglia.

Le Casse di malattia esercitano tale funzione secondo le disposizioni del presente regolamento e le norme che saranno fissate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Cassa Nazionale e le Casse di malattia, pel tramite delle rispettive Federazioni regionali e da approvarsi dal Comitato speciale per la tubercolosi, previo parere dei competenti Consorzi provinciali antitubercolari.

La Cassa Nazionale è tenuta a rimborsare alle Casse di malattia le spese da queste sostenute per la cura a domicilio dei propri assicurati e delle persone di loro famiglia, nei limiti di cui al capoverso dell'art. 16 del presente regolamento.

Il Ministro per l'economia nazionale disporrà la riduzione dei contributi di malattia previsti dal decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, in dipendenza del minor onere derivante dal funzionamento dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Art. 24.

Quando tra le persone di famiglia degli assicurati vi siano fanciulli al disotto dei 15 anni o donne gestanti o in puerperio o madri nutrici riconosciute affette da tubercolosi, la Cassa Nazionale deve darne avviso alla locale Federazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Art. 25.

L'indennità giornaliera, di cui all'art. 5 del decreto-legge, decorre dal giorno in cui si inizia il ricovero o la cura a domicilio dell'assicurato ed è corrisposta, di regola, alla fine di ogni settimana, comprendendo in questa anche i giorni festivi, e per non più di sei mesi.

In caso di grave bisogno tale termine può essere prorogato, con deliberazione del Comitato speciale di cui all'art. 10 del decreto-legge.

In caso di ricovero dell'assicurato il pagamento è fatto al coniuge, se convivente; in mancanza di questo, quando esistano figli legittimi o naturali oppure fratelli e sorelle conviventi e a carico (questi e quelli di età non superiore a quindici anni) il pagamento è fatto alla persona, designata dall'assicurato, che ha cura dei minorenni.

Il Comitato speciale stabilisce i documenti che debbono essere prodotti per il conseguimento della indennità giornaliera.

Quando risulti che l'assicurato, curato a domicilio, presti opera retribuita, il pagamento dell'indennità giornaliera resta sospeso per tutto il tempo della prestazione d'opera.

Per coloro i quali sono assicurati anche contro la disoccupazione involontaria, non è dovuto il sussidio di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio.

Art. 26.

Agli assicurati che sono soggetti anche all'assicurazione obbligatoria contro le malattie spetta il trattamento più favorevole, tra l'indennità giornaliera, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e il sussidio di malattia di cui all'art. 6, n. 2, del decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Al pagamento relativo provvedono le competenti Casse di malattia, salvo rimborso, da parte della Cassa Nazionale, della somma corrispondente alle indennità giornaliere stabilite per l'assicurazione contro la tubercolosi.

Art. 27.

Se il ricoverato in un istituto di cura è anche titolare di una pensione di invalidità o di vecchiaia, liquidata per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa Nazionale o presso le Casse speciali, di cui al precedente art. 3, o per effetto di altre leggi che stabiliscono un trattamento di quiescenza; e se la sua famiglia comprende cinque o più persone, tra quelle indicate all'art. 2 del decreto-legge, non si fa luogo a riduzione della pensione e della indennità. Se il numero delle persone di famiglia è minore di cinque, la indennità è ridotta di tanti decimi della pensione quante sono le persone che mancano a completare il numero di cinque.

Se non vi sono persone di famiglia, la pensione è ridotta alla metà.

In ogni caso però la riduzione non può superare la metà della spesa per il ricovero ospitaliero se la pensione è liquidata per invalidità di cui la tubercolosi sia la causa principale e il terzo negli altri casi.

Art. 28.

L'assicurazione contro la tubercolosi ha bilancio e patrimonio separati e distinti dalle altre gestioni della Cassa Nazionale.

Al bilancio affluiscono le entrate, i redditi, le donazioni, i lasciti e ogni altra sopravvenienza inerente all'assicurazione e vi fanno carico gli oneri e le spese speciali del servizio ed una quota parte di spese generali della Cassa Nazionale, da determinarsi, annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29.

La Cassa Nazionale forma e tiene aggiornato lo schedario degli assicurati e delle persone di loro famiglia, previste dall'art. 2 del decreto legge, la cui visita sanitaria abbia rivelato lesioni tubercolari.

Lo schedario è coperto dal segreto professionale.

La statistica della morbosità e della mortalità tubercolare, risultante dall'attività assicurativa della Cassa, è presentata, alla fine di ogni anno, insieme con il bilancio della gestione, al Ministero dell'economia nazionale e a quello dell'interno.

Alla fine di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1929, è presentata ai Ministeri suddetti anche una revisione delle basi tecniche dell'assicurazione.

I moduli per lo schedario e per la statistica sono compilati dalla Cassa Nazionale ed approvati dai Ministeri predetti.

Art. 30.

Le riscossioni ed i pagamenti per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi sono, di regola, affidati agli uffici postali, ai Comuni ed agli uffici della Cassa Nazionale. Con deliberazione del Comitato speciale possono essere affidati anche ad altri uffici pubblici.

Il Ministero delle comunicazioni, d'accordo con la Cassa Nazionale, stabilisce le norme per i servizi affidati agli uffici postali ed i compensi da corrispondersi per i servizi medesimi.

Art. 31.

I capitali, che non debbano essere tenuti disponibili per le necessità della gestione, possono essere investiti nei modi di impiego autorizzati per i capitali della Cassa Nazionale.

Essi possono, inoltre, essere investiti in mutui ai Consorzi provinciali antitubercolari o ad altri enti morali, per la costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura, a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale, con la garanzia prevista dall'art. 1, ultimo comma, della legge 24 luglio 1919, n. 1382, o con le altre ammesse dalle leggi e dai regolamenti sulla Cassa Nazionale, che saranno giudicate idonee dal Comitato speciale.

Art. 32.

Agli effetti del capoverso dell'art. 12 del decreto-legge, il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a nominare, in aggiunta ai normali componenti le Commissioni arbitrali, di cui agli articoli 25 e 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, due membri sanitari effettivi e due supplenti, scegliendoli negli elenchi di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Peraltro, ove alcuno dei membri sanitari componenti le predette Commissioni sia inscritto in tali elenchi, la nomina è limitata al numero dei rimanenti, così effettivi come supplenti.

I membri sanitari, nominati ai sensi del presente articolo, sono chiamati a comporre le Commissioni, in sostituzione degli altri, solo per la trattazione di ricorsi concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 33.

La vigilanza sull'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento è esercitata nei modi e nelle forme stabilite per la vigilanza sull'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

Sono applicabili, al riguardo, tutte le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del relativo regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 34.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, e il presente regolamento entrano in vigore il 1° luglio 1928.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1777.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1928, n. 1353.

Revoca dei Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, e creazione di un nuovo ente denominato « Istituto romano di San Michele ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'istruzione pubblica e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernenti la costituzione dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, mediante la fusione del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale, del Regio museo artistico industriale e dell'Ospizio di San Michele, nonchè l'ordinamento del detto ente, sono revocati.

Art. 2.

Il personale titolare stabile, già in servizio nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma e nel Regio museo artistico industriale, riacquista lo stato giuridico ed i diritti di carriera di cui godeva all'atto dell'entrata in vigore dei Regi decreti-legge citati nell'articolo precedente. All'uopo il periodo trascorso dall'entrata in vigore dei decreti stessi fino all'entrata in vigore del presente decreto si considera pienamente utile ad ogni effetto di stato e di carriera.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica e per l'economia nazionale, sarà nominato un commissario liquidatore delle gestioni dei tre Enti per attribuire ad ognuno di essi le rispettive attività e passività accertate al 30 giugno 1928.

Allo stesso commissario liquidatore è demandata, per quantò non ancora provveduto, l'approvazione dei conti consuntivi degli esercizi anteriori alla fusione dei tre Enti e dell'Istituto nazionale di San Michele per l'istruzione professionale sino al 30 giugno 1928.

Le entrate e le spese verificatesi durante il periodo della fusione, non attribuibili specificatamente ai servizi di ciascuno dei tre Enti, saranno ripartite, nella liquidazione, in ragione di dieci ventesimi per i servizi del Regio istituto d'istruzione professionale, di un ventesimo per quelli del Regio museo artistico industriale e di nove ventesimi per quelli dell'Ospizio di San Michele.

Art. 4.

L'Ospizio di San Michele e l'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli sono fusi in unica istituzione pubblica di beneficenza, che assume la denominazione di « Istituto romano di San Michele ».

Gli atti relativi a tale fusione sono considerati, agli effetti di ogni spesa, come fatti dallo Stato.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione dell'Istituto romano di San Michele, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge e di regolamento generale e speciale, è autorizzata a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio, grado e classe proveniente dall'Ospizio di San Michele e dall'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli.

Il personale che, in applicazione del presente articolo, sarà dispensato dal servizio, sarà ammesso a liquidare la pensione od indennità ad esso spettante a termine di legge e dei regolamenti organici.

Potrà, inoltre, essere corrisposta al personale stesso, a carico dell'Ente, un'indennità nella misura fissata dall'Amministrazione e non superiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso, soltanto per incompetenza o violazione di legge, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re, escluso qualsiasi altro ricorso così in sede amministrativa, come in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il contributo di L. 400,000, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno con R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1708, a favore dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, viene ripartito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1928-29, tra il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale, il Regio museo artistico industriale e l'Istituto romano di San Michele secondo le aliquote stabilite con l'art. 3; e le quote risultanti saranno iscritte rispettivamente negli stati di previsione della spesa per i Ministeri dell'economia nazionale, dell'istruzione pubblica e dell'interno.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 164. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1778.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. 1354.

Incarico all'attuale direttore generale della viabilità, della direzione dei servizi amministrativi per l'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 17 maggio 1928 - Anno VI - n. 1094, con la quale si provvede alla istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1395, concernente l'istituzione dei Circoli d'ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che, in virtù della sopracitata legge istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada, la Direzione generale della viabilità e il relativo posto di direttore generale, a datare dal 1° luglio 1928, sono soppressi;

Che, data la complessità dei problemi da affrontarsi per l'applicazione della legge istitutiva dell'Azienda, è opportuno affidare la direzione dei servizi amministrativi dell'Azienda stessa all'attuale direttore generale della viabilità, conservandogli *ad personam* il grado e lo stato giuridico dei quali godeva prima della entrata in vigore della citata legge e l'appartenenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici del quale è membro effettivo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare tale provvedimento tempestivamente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La direzione dei servizi amministrativi dell'Azienda autonoma statale della strada è affidata all'attuale direttore generale della viabilità, il quale, finchè sarà preposto all'indicata carica presso l'Azienda medesima, conserverà *ad personam*, a tutti gli effetti, il grado e lo stato giuridico dei quali godeva antecedentemente alla entrata in vigore della citata legge e continuerà a far parte, come membro effettivo, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1779.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1333.

Proroga dei poteri del commissario per la gestione dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge il 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928 (VI) con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, quale commissario per la gestione dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, venne prorogato fino al 31 marzo 1928 (VI);

Vista la nota in data 28 aprile 1928 del predetto commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di straordinaria gestione del suddetto Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine il cómpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. Enrico Trinchieri, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, è prorogato al 31 agosto 1928 (VI).

Art. 2.

L'Istituto per tutta la durata della sua gestione straordinaria continuerà a corrispondere al predetto commissario l'indennità giornaliera di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1927 (V).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 273, *foglio* 158. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1780.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1355.

Fusione della Cassa di risparmio di Bassano con quella di Verona e Vicenza.

N. 1355. R. decreto 7 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Bassano con quella di Verona e Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1928 *Anno VI*

REGIO DECRETO 31 maggio 1928.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale bancaria fascista;

Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Vista la deliberazione in data 2 aprile 1928-VI del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati, dipendente dalla Confederazione suddetta, con cui viene confermata la nomina del cav. di gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini a presidente dell'Associazione stessa;

Ritenuto che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del cav. gr. cr. avv. Giuseppe Bianchini a presidente dell'Associazione nazionale sindacale fra banchieri privati.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928.

Nomina di un membro ordinario e di uno supplente del Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il Nostro decreto 23 febbraio 1928-VI, con il quale fu ricostituito per l'anno 1928 il Collegio arbitrale di 1° grado, sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, chiamandone a far parte i signori cav. ing. Pirrello Santo ed ing. Barbaro Antonio, rispettivamente come arbitri ordinario e supplente, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione in data 22 marzo 1928, con la quale la Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Reggio Calabria, in seguito alle dimissioni presentate dall'ing. cav. Pirrello Santo da componente effettivo del Collegio suddetto, ha designato in sua sostituzione l'ing. Barbaro Antonio, già arbitro supplente, e in sostituzione di questi l'ing. Laganà Valentino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. cav. Pirrello Santo è nominato, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, quale membro ordinario del Collegio arbitrale di 1° grado istituito in quella città ai sensi degli articoli 164 e 165 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, l'ingegnere Barbaro Antonio, che sarà sostituito nella qualità di membro supplente del Collegio medesimo dall'ing. Laganà Valentino.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1928.

Proroga del termine per la ricostituzione del Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1928, col quale venne sciolto il Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello di Palermo, assegnandosi il termine di tre mesi, dalla data del decreto stesso, per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione;

Visto il successivo decreto 14 maggio 1928, col quale tale termine venne prorogato di un mese;

Visti il telegramma in data 10 corrente, n. 1355, del prefetto di Palermo, e la lettera in data 12 corrente, n. 7013-51. 11, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Ritenuta la necessità di accordare una nuova proroga al suddetto termine;

Di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e degli affari di culto;

Decreta:

Il termine assegnato con decreto Ministeriale 14 febbraio 1928 per la ricostituzione della ordinaria amministrazione del Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello di Palermo, già prorogato al 14 giugno 1928, è ulteriormente prorogato al 14 agosto 1928.

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà, a cura del Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, e notificato, per tutti gli effetti, al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Roma, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro delle corporazioni*:
BOTTAI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto l'art. 29, 1° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 1247;

Vista l'istanza, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. Giuseppe Riva a segretario generale della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del prof. Giuseppe Riva a segretario generale della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15, 1° comma, dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718;

Vista l'istanza, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Guido Pasella a segretario generale del dipendente Ufficio provinciale di Palermo;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Guido Pasella a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Palermo.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Omoa alla dipendenza del Regio consolato in Tegucigalpa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Omoa alla dipendenza del Regio consolato in Tegucigalpa è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro:* GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Pistoia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giovanni Pagnini a presidente della dipendente Federazione provinciale di Pistoia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giovanni Pagnini a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Pistoia.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 11 giugno 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Nicolò Francesco Camillo Pitto, nato a Genova il 4 ottobre 1877 da Antonio e da Eugenia Barigalupo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana,

da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Nicolò Pitto il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 30 maggio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Nicolò Francesco Camillo Pitto il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Livia Maria Rosa Sciaccaluga, nata a Genova il 28 luglio 1882 da Carlo e da Rosa Costa, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Livia Sciaccaluga il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 30 maggio 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge sommenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Livia Maria Rosa Sciaccaluga il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1928.
Approvazioni di tariffe per assicurazioni popolari senza visita medica, adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni tendente ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe popolari di assicurazione, in sostituzione di quelle precedentemente approvate;
Vista la deliberazione in data 25 aprile 1928 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, nonchè le condizioni generali di polizza;

Decreta:

Sono approvate le annesse tariffe per assicurazioni popolari senza visita medica e le relative condizioni generali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione di quelle oggi in vigore:
a) Tariffa per l'assicurazione per la vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;
b) Tariffa per l'assicurazione mista di un capitale pagabile al termine prestabilito in caso di vita dell'assicurato ovvero immediatamente in caso di premorienza;
c) Tariffa per l'assicurazione a termine fisso, di un capitale pagabile in ogni caso al termine prestabilito;
d) Tariffa per l'assicurazione mista di un capitale crescente, pagabile al termine prestabilito in caso di vita dell'assicurato ovvero immediatamente in caso di premorienza;
e) Tariffa per l'assicurazione in età giovanili di un capitale pagabile al termine prestabilito in caso di vita, o immediatamente in caso di decesso dopo il 21° anno di età, ma prima della scadenza del contratto;
f) Tariffa per l'assicurazione « doppia mista » di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza rispetto al termine prestabilito, ovvero pagabile in misura raddoppiata al termine medesimo in caso di vita.

Roma, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1928.
Trasformazione della Società in accomandita semplice « Banco Gigli Papi e C. » di Roma in Società anonima ordinaria denominata « Credito rurale ed agricolo », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla disciplina giuridica delle aziende di credito che raccolgono depositi fiduciari comunque costituiti;
Vista la domanda prodotta dalla Società in accomandita semplice « Banco Gigli Papi & C. » costituitasi in Roma il 17 gennaio 1925 col capitale versato di L. 1,000,000, per essere autorizzata a trasformarsi in Società anonima ordinaria per azioni con la denominazione di « Credito rurale ed agricolo » con un capitale minimo, versato, di L. 5 milioni che, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le assegna un'attività limitata alla provincia di Roma;
Verificato l'adempimento delle condizioni dalla legge prescritte per quanto riguarda il deposito, la trascrizione, la affissione e la pubblicazione degli atti recanti la suddetta trasformazione in anonima e la costituzione del capitale nei limiti stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « Bancō Gigli Papi & C. », con sede in Roma, è autorizzata a trasformarsi in Società anonima ordinaria per azioni col capitale effettivo minimo, interamente versato, di L. 5,000,000 stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, ed a mutare la sua denominazione in « Credito rurale ed agricolo », con sede in Roma.

La Società è autorizzata ad esplicare la sua attività esclusivamente nella provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Dobrigna ved. Belcastro fu Giuseppe nata a Trieste il 3 maggio 1892 e residente a Trieste, via P. Zorutti, n. 273, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2. del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Bonetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Antonia Dobrigna vedova Belcastro è ridotto in « Bonetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Devetach di Eugenio nato a Trieste il 16 marzo 1904 e residente a Trieste-Servola, via dei Vigneti, n. 630, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Devetach è ridotto in « Devetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Dobrovich Cesare di Nicolò nato a Pola il 30 novembre 1884 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Deboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobrovich Cesare è ridotto in « Deboni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dobrovich Antonia nata Deangeli fu Antonio, nata il 16 settembre 1885, moglie;
2. Amelia-Virgilia di Cesare, nata il 1° ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNICIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Dolliach di Orsola nato a Trieste il 6 marzo 1887 e residente a Trieste, via Coroneo, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente. quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Dolliach è ridotto in « Dolliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Dolliach nata Castellani di Ernesto, nata il 10 gennaio 1889, moglie;
2. Elio di Giulio, nato il 12 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Draghichievich fu Giorgio nato a Trieste il 14 agosto 1897 e residente a Trieste, via F. Rismondo, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Draghichievich è ridotto in « Caretti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Draghichievich nata Mucha fu Luigi, nata il 3 aprile 1894, moglie;
2. Silvana di Mario, nata il 10 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Ersettich fu Luigi nato a Trieste il 2 gennaio 1881 e residente a Trieste, piazza Garibaldi, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Ersettich è ridotto in « Orsetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Firm fu Giacomo nato a Trieste il 26 agosto 1900 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 802, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Firmiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Firm è ridotto in « Firmiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ida Fradellich fu Giuseppe nata a Spalato il 12 ottobre 1880 e residente a Trieste, via Carducci, n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fradelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Fradellich è ridotto in « Fradelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Frank fu Giovanni nato a Trieste il 4 ottobre 1887 e residente a Trieste, Salita Gretta, n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Frank è ridotto in « Franco ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Frank nata Pertot di Francesco, nata il 27 dicembre 1892, moglie;
2. Adriano di Marcello, nato il 22 marzo 1920, figlio;
3. Vinicio di Marcello, nato il 4 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Giuseppe Gornik fu Ignazio nato a Trieste il 24 agosto 1893 e residente a Trieste, via Istituto, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gorni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gornik è ridotto in « Gorni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Renata Gornik nata Padovani fu Pio, nata il 26 gennaio 1892, moglie;
2. Bianca di Giuseppe, nata il 10 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Graf di Enrico nato a Trieste il 25 luglio 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grafini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Graf è ridotto in « Grafini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Guardiancich fu Giuseppe nato a Trieste il 6 marzo 1886 e residente a Trieste, via dell'Industria, n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guardiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Guardiancich è ridotto in « Guardiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Guardiancich nata Vitrich di Antonio, nata il 2 agosto 1890, moglie;
2. Vasco fu Giuseppe, nato il 10 marzo 1914, figlio;
3. Glauco fu Giuseppe, nato il 1° maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Hamerle di Placido nato a Trieste il 26 gennaio 1905 e residente a Trieste, via dei Capuano, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Hamerle di Placido nato a Trieste il 5 settembre 1906 e residente a Trieste, via dei Capuano, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Hamerle di Placido nato a Trieste il 13 agosto 1896 e residente a Trieste, via P. Revoltella, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Hamerle nata Reder fu Ferdinando, nata il 31 ottobre 1899, moglie;
2. Marcella di Marcello, nata il 3 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Placido Hamerle fu Giuseppe nato a Trieste il 5 ottobre 1875 e residente a Trieste, via dei Capuano, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Placido Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Hamerle nata Delfabbro fu Michele, nata il 28 luglio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Romana Hamerle di Placido nata a Trieste il 12 novembre 1902 e residente a Trieste, via dei Capuano, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Martelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Romana Hamerle è ridotto in « Martelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Krecic Domenico di Antonio nato a Trieste il 5 luglio 1884 e residente a Trieste (vicolo S. Fortunato, n. 9-A), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cressi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Krecic è ridotto in « Cressi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Krecic Maria nata Lapel fu Antonio, nata il 31 gennaio 1897, moglie;
2. Floriana di Domenico, nata il 6 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Lonschar di Carlo nato a Trieste il 19 agosto 1892 e residente a Trieste, via Conti, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonciari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Lonschar è ridotto in « Lonciari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lonschar fu Giuseppe nato a Trieste il 26 ottobre 1856 e residente a Trieste, via Conti, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonciari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lonschar è ridotto in « Lonciari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Lonschar nata Pik fu Francesco, nata il 22 maggio 1859, moglie;
2. Maria di Carlo, nata il 15 dicembre 1894, figlia;
3. Pia di Carlo, nata il 1° febbraio 1897, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Trifone Marcovich fu Elia nato a Lastua (Cattaro) il 6 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Giovanni Orlandini, n. 189, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Trifone Marcovich è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Marcovich nata Micol fu Giovanni, nata il 5 agosto 1896, moglie;
2. Lidia di Trifone, nata il 10 gennaio 1920, figlia;
3. Bruno di Trifone, nato il 28 ottobre 1921, figlio;
4. Trifone di Trifone, nato il 28 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Marinaz fu Domenico nato a Capodistria il 17 maggio 1866 e residente a Grado, via Orseolo, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Marinaz è ridotto in « Marina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Marinaz nata Zorzin di Angelo, nata il 6 luglio 1896, moglie;
2. Vittoria di Angelo, nata il 30 marzo 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 aprile 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Neumann di Carlo nato a Trieste il 14 giugno 1904 e residente a Trieste, via F. Rismondo, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Neumann è ridotto in « Novelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Pietro Niederkorn fu Costantino nato a Portole l'11 gennaio 1885 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 45/III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Granbassi;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Pietro Niederkorn è ridotto in « Granbassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Niederkorn nata D'Agnolo fu Angelo, nata il 26 aprile 1891, moglie;
2. Ermete di Augusto, nato il 17 ottobre 1917, figlio;
3. Vanda di Augusto, nata il 24 dicembre 1916, figlia;
4. Angelo di Augusto, nato il 4 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Andrea Perko fu Andrea nato a Volosca il 14 novembre 1876 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Andrea Perko è ridotto in « Perco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Perko nata Likar fu Giacomo, nata il 31 dicembre 1878, moglie;
2. Paola di Giovanni Andrea, nata il 13 gennaio 1902, figlia;
3. Andreina di Giovanni Andrea, nata il 2 marzo 1910, figlia;
4. Leone di Giovanni Andrea, nato il 14 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tiziano Pirz fu Giovanni nato a Trieste il 26 agosto 1895 e residente a Trieste, via Gaspare Gozzi, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perizi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tiziano Pirz è ridotto in « Perizi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Pirz nata a Milatovich di Adeodato, nata il 26 giugno 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Sedmak ved. Povh fu Biagio nata a Sobonje (Castelnuovo d'Istria) il 9 febbraio 1865 e residente a Trieste, vicolo Castagneto, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Sedmak vedova Povh è ridotto in « Pucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Povh fu Giovanni nato a Trieste il 22 agosto 1898 e residente a Trieste, vicolo Castagneto, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Povh è ridotto in « Pucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Povh fu Giovanni nato a Trieste il 28 gennaio 1897 e residente a Trieste, vicolo Castagneto, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Povh è ridotto in « Pucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Povh nata Kralj di Valentino, nata l'8 agosto 1899, moglie;
2. Sidia di Vittorio, nata il 3 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Dernievich fu Antonio nato a Volosca il 18 maggio 1906 e residente a Trieste, via P. Revoltella, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Derini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Dernievich è ridotto in « Derini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 1° maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DECRETI PREFETTIZI 18 giugno 1928.
Modifiche a decreti prefettizi concernenti la riduzione di cognomi in forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1928, n. 2155-Gab., col quale è stata disposta la riduzione del cognome del signor Calebich dott. Guido nella forma italiana di « Calbiani »;

Considerato che nel predetto decreto, in seguito ad errato documento presentato, è stata indicata come data di nascita l'11 agosto 1904 anzichè l'8 agosto 1904;

Decreta:

La data di nascita del sig. Calbiani dott. Guido, indicata nel predetto decreto del 22 maggio u. s. viene rettificata in 8 agosto 1904.

Il decreto resta immutato in tutto il resto del suo testo.

Zara, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1928, n. 2154-Gab. col quale è stata disposta la riduzione del cognome del signor Calebich dott. ing. Alberto nella forma italiana di « Calbiani »;

Considerato che nel predetto decreto, in seguito ad errato documento presentato, è stata indicata come data di nascita l'8 agosto 1902 anzichè l'11 agosto 1902;

Decreta:

La data di nascita del sig. Calbiani dott. ing. Alberto, indicata nel predetto decreto del 22 maggio u. s. viene rettificata in 11 agosto 1902.

Il decreto resta immutato in tutto il resto del suo testo.

Zara, addì 18 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1928.

Proroga del corso legale e della prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 settembre 1926, n. 1507;
Visti i propri decreti 11 giugno 1927, n. 6226, e 6 dicembre 1927, n. 2861;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la cessazione del corso legale e quello per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10, fissati rispettivamente al 30 giugno 1928 e al 31 dicembre 1928;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 5 e 10 cesseranno dal corso legale al 31 dicembre 1928 e saranno prescritti al 30 giugno 1929.
Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 6 dicembre 1927, n. 2861.

Roma, addì 5 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Delta Brenta » (Padova) e nomina del commissario governativo.

Con R. decreto 17 maggio 1928, n. 2937, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica « Delta Brenta » (Padova) a norma dell'art. 97 del testo unico sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256, e per l'amministrazione straordinaria dell'ente è stato nominato commissario governativo il cav. di gr. cr. ing. Ugo Gioppi, ex presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Paradiso ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 dicembre 1927-VI, n. 107, il sig. Diano Cencini di Francesco è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Paradiso » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente denominata « Acqua Forte » in provincia di Siena, comune di Ponticino, frazione Laterina, e di cui il Cencini è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie tipo Vichy da un litro e da mezzo litro, in bottiglioni di vetro scuro della capacità di litri due ed in flaschi tipo Toscanelle pure da due litri. I detti recipienti sono chiusi con tappo di sughero rivestito da stagnola e ricoperto con capsula pure di stagnola e con tappo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 275×116 o di mm. 225×86 stampate su carta bianca a colori celeste e nero. L'etichetta è delimitata da un bordo celeste con filettatura nera la quale la divide in tre sezioni.

In quella di sinistra (fondo bianco, caratteri neri) sono riportati in sali i risultati dell'analisi chimica e quelli dell'analisi batteriologica; nella sezione di destra i risultati in ioni dell'analisi chimica ed alcune notizie sulla sorgente e sulle proprietà igieniche e terapeutiche dell'acqua. La parte centrale è a fondo celeste con caratteri neri.

In essa sono inserite in alto le parole « Acqua minerale » con ai lati la riproduzione delle medaglie riportate all'Esposizione umbro-toscana del 1921.

Segue su di una striscia bianca il nome dell'acqua, al di sotto del quale è inserito il nome delle località dove l'acqua sgorga, le sue proprietà salienti chimiche e biologiche e l'indirizzo del proprietario. Segue, infine, una striscia a fondo nero sulla quale con caratteri bianchi è scritto: « Digestiva - Diuretica - Ricostituente - Alcalina - Litinica - Gassosa naturale ». Sul lato sinistro della parte centrale sono inseriti, in senso longitudinale, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita; sulla destra « Mantiene inalterata la sua costituzione - Non contiene solfato di calcio ».

I fiaschi saranno contrassegnati con piccole etichette ovalari (mm. 46×100) di color celeste con bordo rosso sulle quali sono riportati il nome dell'acqua, la località in cui sgorga, i risultati delle analisi chimica e batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto simile agli esemplari allegati.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 giugno 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.50
Svizzera	366.86	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.754	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.095
Spagna	314.40	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.677	Danimarca	5.10
Praga	56.425	Rendita 3,50 %	73.975
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso argentino Carta	8.055	Consolidato 5 %	85.65
New York	19.019	Littorio 5 %	85.35
Dollaro Canadese	18.947	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.75
Oro	366.98		

Russi Enrico, gerente.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.